



Lilly

cio identica (Per Angelina e/ I.N.A.) dalla II Sezione del Tribunale e confermata in appello, e per la quale pende attualmente ricorso per cassazione. Vi sarebbe, quindi, probabilità che l'appello degli attori nel giudizio in oggetto possa riformare la decisione del Tribunale.

3°) - La R.A.S., che aveva contestato anch'essa - come detto - una sua polizza d'assicurazione - vita intestata allo stesso assicurato, ha transatto la lite con il pagamento del 50% del capitale assicurato, oltre le spese legali.

4°) - L'ulteriore prosecuzione del giudizio, che necessita di rogatorie e di nomine di legali esterni per l'assistenza in loco, comporterebbe un rilevante onere di spese giudiziali.

Ritenuto quanto sopra, pertanto, e considerato sopra tutto il dubbio esito della prova per testi, per la già preannunciata reticenza delle persone che dovrebbero deporre, si ritenebbe opportuno transigere la controversia, per il 50% del capitale assicurato, con la compensazione delle spese lega-